CAMERA DEI DEPUTATI N. 1861

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MASTRANTUONO

Misure di solidarietà a favore
delle vittime dei delitti di stampo mafioso

Presentata il 9 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le massime autorità investigative italiane e straniere, le organizzazioni internazionali impegnate nella lotta al crimine, la ricerca sociale orientata allo studio della devianza organizzata, un settore consistente dello schieramento politico italiano, sono oggi convinti del fatto che la lotta alle gravi patologie criminali che colpiscono alcune aree del Paese, a quei fenomeni definiti come mafiosi e camorristici, è possibile ed efficace se condotta su tre distinti ed integrati livelli: *a)* l'approntamento di consistenti risorse normative (leggi orientate a colpire specifiche forme criminose, disposizioni processuali, eventuali misure di sicurezza, norme in materia patrimoniale, affinamento della legislazione societaria e bancaria) e finanziarie (investimenti nel settore della sicurezza e degli apparati deputati alla prevenzione) orientate al contrasto del crimine organizzato; *b)* la disposizione di misure di politica sociale che diano sollievo alle aree geografiche colpite dal fenomeno e che rendano più difficile, alle organizzazioni criminali, la pratica del reclutamento criminoso; *c)* l'introduzione di misure di sostegno diretto alle vittime del reato e a coloro che si trovino in situazione di pericolo attuale.

Per quanto riguarda le misure previste al punto *c)*, va ricordato che la delegazione italiana al congresso delle Nazioni Unite (Milano 1985) dedicato alla lotta al crimine elaborò un documento relativo alla lotta contro le cosiddette « vendette trasversali », redatto dai professori Pio

Marconi, Giorgio Pisani, Eligio Resta e dal magistrato Carlo Sarzana, nel quale si richiedeva l'introduzione di provvedimenti a favore delle vittime attivati attraverso gli specifici strumenti dello Stato sociale.

Provvedimenti di sostegno alle vittime consentono al cittadino minacciato di percepire la tutela statale, rafforzano nel corpo sociale la certezza che il crimine può essere contrastato, riducono il consenso del quale a volte gode, in determinate aree, la pratica criminale.

Nella presente proposta di legge sono state previste alcune misure tese a dare sollievo a cittadini, e a nuclei familiari, colpiti dalla criminalità mafiosa e camorristica o gravemente minacciati da essa.

Nel testo non si è voluta creare una nuova figura o categoria cosiddetta « privilegiata » alla quale riservare posti od alloggi; si è al contrario previsto di rimuovere alcuni ostacoli, imputabili allo stesso funzionamento fisiologico dello Stato sociale, che si frappongono ad una effettiva e concreta tutela.

Consentire ad un cittadino minacciato di cambiare città, di trovare lavoro in altra sede, è oggi reso difficile da una miriade di disposizioni che vincolano il mercato abitativo e quello del lavoro. Si pensi solo alla penuria dell'offerta di immobili in locazione imputabili al regime vincolistico previsto dalla legislazione vigente.

Con la proposta di legge si sono voluti rimuovere due ostacoli alla mobilità. Il primo è quello relativo al lavoro. Si è prevista la possibilità di assumere le persone minacciate con chiamata diretta, al di là delle disposizioni vigenti in materia.

Sempre in materia di lavoro si è voluto consentire ad enti pubblici di assumere per incarico rinnovabile, e senza costituire titolo alla formazione di un rapporto a tempo indeterminato, persone che abbiano subìto particolari minacce o che siano vittime di gravi azioni criminali.

Si è con ciò voluto favorire lo spostamento di soggetti in situazione di pericolo in zone del paese nelle quali sia possibile esercitare una più efficace protezione.

In materia di alloggi si è anche voluto consentire ad enti che dispongono di un patrimonio abitativo di mettere a disposizione, anche in deroga a norme vigenti, un certo numero di abitazioni a persone minacciate.

La norma dovrebbe consentire facili spostamenti sul territorio. L'articolo in questione vuole anche attivare forme di concreta solidarietà sociale.

Si assiste con sempre maggiore frequenza, nella vita degli enti locali, alla votazione di documenti di solidarietà con le aree colpite dalla criminalità mafiosa. Le norme qui progettate vogliono rendere concrete quelle forme di solidarietà e consentire ad un comune o agli Istituti autonomi case popolari (IACP) di riservare alle vittime della mafia un certo numero di alloggi.

Sempre in materia di politiche sociali è stata prevista la istituzione di un congruo numero di borse di studio destinate a consentire il proseguimento degli studi per giovani minacciati o colpiti dalla criminalità mafiosa.

L'identificazione dei beneficiari è stata affidata a snelle commissioni deliberanti istituite presso ogni prefettura. Esse dovrebbero essere presiedute dal prefetto e composte da un magistrato delegato dal presidente della corte d'appello, e dal presidente della provincia o da un consigliere provinciale da lui delegato.

Un ufficio centrale di solidarietà, istituito presso il Ministero dell'interno, dovrebbe coordinare l'attività di sostegno e di protezione.

Il predetto ufficio avrebbe anche il compito di concertare con le regioni, le amministrazioni comunali e provinciali, gli enti pubblici, le imprese e le rappresentanze imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, le politiche del lavoro da attivare a favore delle vittime del crimine mafioso e camorristico.

Al fine di premiare simbolicamente le misure di solidarietà messe in atto da enti pubblici o privati è stata prevista la

istituzione di un diploma di benemerenza nella solidarietà civile da conferire a soggetti collettivi particolarmente meritevoli nell'azione di sostegno alle vittime della mafia.

Tale riconoscimento dovrebbe segnalare all'opinione pubblica gli enti meritevoli e sollecitare forme di solidarietà concrete.

Le norme premiali previste non comportano grandi erogazioni di spesa. Esse tendono ad indurre una redistribuzione di risorse già esistenti a favore di categorie meritevoli e gravemente colpite o minacciate dalla criminalità organizzata.

Scopo di questa proposta di legge è anche lo sviluppo di una cultura della solidarietà attiva. Il proponente è convinto che di fronte a una grave minaccia come quella mafiosa o camorristica non bastino le dichiarazioni puramente formali di condanna o di sdegno. Occorrono piuttosto misure concrete di solidarietà e di sostegno che possono essere assunte dagli operatori pubblici così come da enti o da singoli privati.

Il testo prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime che deve essere alimentato con una quota dei proventi ricavati dall'alienazione dei beni confiscati in virtù della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Tale fondo può essere alimentato anche da contribuzioni di enti pubblici e da conferimenti privati per i quali è ammessa la detraibilità dal reddito.

L'approvazione della presente proposta di legge potrà offrire a numerose vittime della criminalità organizzata la prova dell'esistenza di un tessuto di solidarietà. Potrà anche contribuire a trasformare posizioni di ripulsa, puramente declamatorie, della prassi mafiosa in atti concreti capaci di rinsaldare la compattezza civile di fronte alle aggressioni dei contropoteri criminali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Commissione provinciale di solidarietà).

1. Presso ogni prefettura è istituita una commissione provinciale di solidarietà. Essa è composta dal prefetto, che la presiede, da un magistrato delegato dal presidente della corte d'appello avente giurisdizione sulla provincia, dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un consigliere provinciale da lui delegato. I componenti delegati ricevono il mandato ogni tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

2. La commissione ha il compito di attribuire, relativamente alle istanze e segnalazioni previste al comma 3, la qualifica di vittima della criminalità mafiosa in situazione di pericolo.

3. La commissione delibera su istanza degli interessati, su segnalazione del questore della provincia, del presidente del tribunale, del sindaco del comune ove risiede l'interessato.

4. Sono definite vittime delle criminalità mafiose in situazione di pericolo coloro che anche indirettamente siano stati danneggiati da delitti di stampo mafioso o che abbiano ricevuto minacce le quali, anche per situazioni ambientali, appaiano portatrici di grave danno.

ART. 2.

(Ufficio centrale di solidarietà).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un ufficio centrale di solidarietà diretto da un prefetto. L'ufficio ha il compito di coordinare l'azione delle commissioni provinciali di solidarietà di cui all'articolo 1, di raccoglierne le deliberazioni, di suggerire destinazioni e reperi-

mento di attività lavorative alle vittime, di coordinare le attività degli enti locali ai sensi della presente legge.

2. L'ufficio mantiene stretti rapporti con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con le associazioni tra enti locali, con le associazioni professionali, sindacali ed imprenditoriali, al fine di identificare possibili misure di sollievo per le vittime della criminalità mafiosa.

ART. 3.

(Assunzione per chiamata diretta).

1. In deroga alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro privato, è ammessa l'assunzione per chiamata diretta delle vittime riconosciute ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

(Misure in materia di locazione di immobili).

1. In deroga alle disposizioni vigenti, gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti locali titolari di un consistente patrimonio di immobili ad uso residenziale, possono destinare una quota di alloggi, alle vittime riconosciute ai sensi dell'articolo 1.

2. Della delibera di destinazione di cui al comma 1 è data comunicazione al prefetto e all'ufficio centrale di solidarietà.

3. L'ufficio centrale di solidarietà, entro due mesi dalla comunicazione della disponibilità di immobili, segnala agli enti interessati i nominativi dei beneficiari.

4. Il contratto di locazione è stipulato tra ente ed interessato in base alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia.

5. La destinazione di alloggi può avvenire anche da parte di enti privati o a partecipazione pubblica o sottoposti alla vigilanza dello Stato, su delibera dei rispettivi organi sociali. Si applicano in materia le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 5.

(Ammissione ai pubblici concorsi).

1. Per le vittime riconosciute ai sensi dell'articolo 1, l'età massima per l'ammissione ai pubblici concorsi è elevata di cinque anni.

ART. 6.

(Rapporti di impiego pubblico).

1. Le amministrazioni pubbliche possono assumere, con incarico annuale rinnovabile, coloro che siano stati definiti vittime ai sensi dell'articolo 1. È possible conferire l'incarico per posti previsti in organico e non coperti relativi a qualifiche dalla prima alla sesta.

2. L'incarico, anche reiterato, non dà titolo all'assunzione in ruolo.

ART. 7.

(Borse di studio).

1. Le vittime o gli stretti congiunti di esse, qualora siano in età scolare o di età inferiore ai ventiquattro anni, possono ricevere, dall'ufficio centrale di solidarietà, una borsa di studio destinata agli studi in sede lontana da quella di residenza.

2. Le borse di studio di cui al comma 1, su istanza degli interessati o dei legali rappresentanti, sono conferite da una commissione nominata dal Ministro dell'interno.

3. Per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono istituite mille borse di studio.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adotta un regolamento per il conferimento delle borse di studio di cui al presente articolo. Del regolamento e dei bandi non si dà pubblicità. Essi sono trasmessi alle commissioni provinciali di solidarietà di cui all'articolo 1.

ART. 8.

(Diploma di benemerenza).

1. Gli enti pubblici e privati che si siano distinti nell'opera di solidarietà, fornendo opportunità di lavoro o reperendo alloggi od in altra fattiva maniera, possono essere insigniti del diploma di benemerenza della solidarietà civile. Ogni anno sono conferiti cinque diplomi.

2. Il diploma di cui al comma 1 è conferito da una commissione composta dal Ministro dell'interno, che la presiede, dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti.

3. Del conferimento del diploma è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 giugno di ciascun anno.

4. Le funzioni di cancelleria, per il conferimento del diploma previsto dal presente articolo, sono esercitate dalla cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

5. Gli enti insigniti del diploma hanno diritto di fregiarsi della benemerenza.

ART. 9.

(Redazione dei regolamenti e copertura finanziaria).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno disciplina con appositi regolamenti le attività degli organi e degli uffici previsti dalla medesima.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'importo di lire 10 miliardi relativo all'anno successivo alla data di entrata in vigore della medesima, a carico degli ordinari capitoli del bilancio dello Stato relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

ART. 10.

(Fondo di solidarietà).

1. È istituito un fondo di solidarietà destinato a finanziare le provvidenze pre-

viste dalla presente legge. Esso è alimentato dal 40 per cento dei proventi ricavati dai beni confiscati ed alienati in virtù della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Il fondo è alimentato anche da contribuzioni volontarie di privati. Compatibilmente con le condizioni dei rispettivi bilanci, le amministrazioni locali possono deliberare conferimenti al fondo stesso.

3. È ammessa la deducibilità dal reddito dei conferimenti di privati al fondo di cui al presente articolo.

4. L'ufficio centrale di solidarietà, in base ai regolamenti di cui all'articolo 9, può erogare:

a) contributi straordinari per persone o nuclei familiari;

b) contributi di trasferimento.

ART. 11.

(Tutela della riservatezza).

1. I privati, gli uffici, gli enti interessati all'applicazione della presente legge sono tenuti al segreto di ufficio.

2. Dei provvedimenti in favore delle vittime, previsti dalla presente legge, non si dà comunicazione che agli interessati. La comunicazione può avvenire anche oralmente ad opera di un ufficiale di polizia giudiziaria che redige apposito verbale conservato presso l'ufficio centrale di solidarietà.

3. L'ufficio centrale di solidarietà comunica, con documento strettamente riservato, al legale rappresentante degli enti e degli uffici interessati all'applicazione della presente legge, la qualifica di vittima attribuita, ai sensi dell'articolo 1, ad eventuali beneficiari.